

PON “GOVERNANCE E CAPACITA’ ISTITUZIONALE” 2014-2020

Progetto ReformAttiva

Metodi e strumenti per l’implementazione e diffusione attiva della riforma della PA

Area tematica – *Semplificazione*



FormezPA

**DOCUMENTO TECNICO-OPERATIVO PER LE PROCEDURE DI
CONTROLLO SULLE
SEGNALAZIONI CERTIFICATE DI INIZIO ATTIVITÀ (SCIA)**

[inserire nome dell’Amministrazione]

Indice del documento

1. Premessa e obiettivo del documento	3
2. Gestione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività	3
2.1 SCIA 1	4
2.2 SCIA 2	7
2.3 <i>Le procedure di controllo sulle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività</i>	8
3. Casi di applicazione della normativa	15
4. Fonti principali	21

1. Premessa e obiettivo del documento

Il progetto PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 “RiformAttiva - Metodi e strumenti per l’implementazione e diffusione attiva della riforma della PA” ha come obiettivo generale quello di sostenere l’attuazione della riforma della Pubblica Amministrazione (cd. “Legge Madia”, L. n. 124/2015 e successivi provvedimenti attuativi) attraverso un percorso condiviso di collaborazione che metta a disposizione delle amministrazioni regionali e locali soluzioni e modelli relativi alle principali aree di interesse della riforma¹.

In seguito all’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19, il quadro normativo della semplificazione amministrativa si evolve di continuo, andando ad interessare, più o meno direttamente, ogni ambito di attività. Il 14 settembre è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale la **Legge 11 settembre 2020 n. 120, di conversione del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni)**, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale, che introduce numerose modifiche alle disposizioni previste per urbanistica, edilizia privata, procedimenti amministrativi ed ambiente. Inoltre, a supporto dell’azione di semplificazione, è stata recentemente adottata l’**Agenda per la semplificazione per il periodo 2020 – 2023**², con l’obiettivo di individuare un percorso condiviso tra i diversi livelli istituzionali per semplificare i procedimenti, riducendo il numero delle fasi e delle amministrazioni intervenienti nei procedimenti, ed estendendo l’ambito delle attività liberamente esercitabili.

Nel suddetto quadro dell’evoluzione normativa, il presente documento ha l’obiettivo di fornire una guida pratica ed agevole per la corretta applicazione della normativa vigente relativamente all’**istituto della SCIA**; sono incluse, inoltre, delle indicazioni operative riguardanti le procedure di controllo svolte dalle pubbliche amministrazioni a seguito della presentazione di una SCIA da parte di cittadini o imprese, comprese le possibili soluzioni organizzative in relazione allo svolgimento dei controlli.

Le indicazioni contenute nel presente documento si applicano, in quanto compatibili, anche agli adempimenti amministrativi soggetti al regime della comunicazione ai sensi del D.lgs. n. 222 del 25 novembre 2016 e alle normative settoriali vigenti.

2. Gestione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività

La SCIA, disciplinata dall’ultima versione dell’art. 19 della L. n. 241 del 1990, consente di intraprendere immediatamente l’esercizio di alcune attività, presentando un atto formulato dallo stesso privato senza dover attendere una pronuncia costitutiva da parte dell’Amministrazione.


La Riforma della Pubblica Amministrazione ha introdotto numerose modifiche in materia di SCIA, sia direttamente, che attraverso i due Decreti attuativi della riforma.

¹ <http://www.pongovernance1420.gov.it/it/progetto/riformattiva/>

² <http://www.formez.it/notizie/dfp-approvata-lagenda-semplificazione-2020-2023>

Con i **D.lgs. n. 126 del 30 giugno 2016 (cd. SCIA 1)** e **n. 222 del 25 novembre 2016 (cd. Decreto Regimi amministrativi o SCIA 2)** il Governo, infatti, ha provveduto a dare attuazione ai contenuti della delega contenuta all'art. 5 della L. n.124 del 2015.

La figura rappresenta l'evoluzione normativa della SCIA con i relativi gradi progressivi di semplificazione amministrativa dell'attività del privato fino all'esplicitazione delle forme di presentazione nell'ambito di procedimenti unitari ("concentrati") e dei relativi regimi di efficacia.



Nel seguito si fornisce un approfondimento delle misure contenute nei Decreti Legislativi SCIA 1 e SCIA 2 al fine di una **corretta interpretazione ed applicazione della normativa vigente di tale istituto**.

2.1 SCIA 1

Il D.lgs. n. 126 del 30 giugno 2016, recante "Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA 1)" (pubblicato sulla GU del 13 luglio 2016, n. 162) contiene la **disciplina generale applicabile alle attività soggette a SCIA e le modalità per la presentazione di segnalazioni o istanze alle pubbliche amministrazioni**. Il provvedimento è finalizzato a:

- **ridurre gli adempimenti** (e le incertezze) **a carico degli interessati** attraverso:
 1. moduli unificati e standardizzati: si prevede la predisposizione di moduli unificati e standardizzati a livello nazionale e regionale che definiscono esaustivamente, per ogni tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni rivolti alla P.A., nonché della documentazione da allegare. La definizione di modelli unici deve rappresentare il frutto di un percorso che mira a garantire una maggiore uniformità, certezza e semplificazione sul territorio degli adempimenti in materia di attività economiche e produttive;

2. pubblicazione della modulistica e dei documenti: le pubbliche amministrazioni destinatarie delle istanze, segnalazioni e comunicazioni devono pubblicare sul sito istituzionale tutti i moduli utilizzati. Fino all'adozione e pubblicazione dei moduli standardizzati, oppure nei casi in cui siano le amministrazioni locali a dover indicare la documentazione specifica da presentare e fino a quando non vi abbiano provveduto, le amministrazioni devono comunque pubblicare l'elenco delle dichiarazioni, attestazioni, asseverazioni necessarie a corredo della segnalazione (fermi restando gli obblighi di pubblicazione già previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013 - Decreto Trasparenza). È fatto esplicito divieto di richiedere informazioni o documenti ulteriori rispetto a quelli indicati nella modulistica o comunque pubblicati sul sito, così come di quelli già in possesso della pubblica amministrazione e che questa possa procurarsi d'ufficio.

- **restituire una maggiore garanzia dell'avvenuta presentazione alla P.A. di una Segnalazione regolare, con caratteristiche di efficacia (immediata o differita) anche verso terzi, dei relativi termini di efficacia e di quelli assegnati alla P.A. per il controllo** attraverso il rilascio immediato da parte della pubblica amministrazione, in via telematica, di una ricevuta, che può anche costituire comunicazione di avvio del procedimento qualora contenga tutte le informazioni previste dall'art. 7 della L. n. 241 del 1990.

Attraverso controlli successivi all'avvio dell'attività, le pubbliche amministrazioni interessate verificano il possesso di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi normativamente previsti (attestati con le apposite dichiarazioni), nonché la corrispondenza tra quanto dichiarato, quanto effettivamente consentito e quanto "concretamente" realizzato. Si rimanda al paragrafo 2.3 l'approfondimento della disciplina dei controlli della P.A. sulle SCIA.

Il D.lgs. n. 126 del 2016 reca, inoltre, un'ulteriore importante modifica all'art. 19 della L. n. 241 del 1990 rispetto alla versione di cui alla L. n. 122 del 2010, in merito alla disciplina della **sospensione** dell'attività soggetta a SCIA.

Nel caso in cui, infatti, sia possibile conformare l'attività intrapresa (sulla base della SCIA) alla normativa vigente, l'attività è sospesa in due soli casi:

- attestazioni non veritiere;
- pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale.

In tali casi, la sospensione è comunicata con lo stesso atto motivato di richiesta di conformazione da parte dell'amministrazione e interrompe i termini di 60 giorni (**attività imprenditoriale, commerciale o artigianale**) o 30 giorni (**attività edilizia**) per i controlli da parte delle amministrazioni competenti, termini che ricominciano a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle misure richieste per la conformazione

dell'attività alle disposizioni vigenti. Decorsi i termini di 60/30 giorni per l'adozione di provvedimenti inibitori o conformativi, l'amministrazione può intervenire sull'attività oggetto della SCIA, vietandone la prosecuzione e disponendo la rimozione degli effetti della stessa esclusivamente "in presenza delle condizioni previste dall'art. 21-nonies", e quindi motivando il ricorso a tali provvedimenti sulla base di ragioni di interesse pubblico, nonché tenendo conto anche degli interessi dei destinatari e dei controinteressati. Tale potere interdittivo può essere esercitato in un termine non superiore a 18 mesi dalla data in cui la SCIA si è perfezionata, come prevede l'art. 2 comma 4 del D.lgs. n.222 del 2016, che ha chiarito che tale termine decorre dalla scadenza del termine previsto dalla legge per l'esercizio del potere ordinario di verifica da parte dell'amministrazione competente (60 giorni o 30 giorni nel caso dell'edilizia). Resta comunque fermo, con riferimento alle sanzioni, quanto previsto dall'art. 21, comma 1 della L. n. 241 del 1990 in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni. Con il D.lgs. n. 126 del 2016 è stato infine introdotto il nuovo art. 19-bis alla L. n. 241 del 1990, ad oggetto: "Concentrazione dei regimi amministrativi", coerentemente con il criterio in base al quale l'amministrazione chiede una sola volta al cittadino o all'impresa.

a) SCIA "unica"

Se per lo svolgimento di un'attività soggetta a sola Segnalazione, le normative di settore richiedono la presentazione allo Sportello di altre SCIA, Comunicazioni o Notifiche, quand'anche corredate da attestazioni ed asseverazioni, l'interessato presenta un'unica SCIA in modalità telematica al SUAP competente, il quale la trasmette immediatamente, unitamente alla prescritta documentazione, alle altre amministrazioni interessate, che svolgono l'istruttoria per le parti di competenza e ne riferiscono gli esiti al SUAP.

Le amministrazioni competenti trasmettono al SUAP 5 giorni prima della scadenza dei termini e quindi entro 55 giorni (SCIA produttiva) o 25 giorni (SCIA edilizia) dalla presentazione della segnalazione eventuali proposte di adozione dei provvedimenti di cui all'art. 19, comma 3, L. n. 241 del 1990.

Se le amministrazioni competenti accertano la carenza dei requisiti e dei presupposti della SCIA possono adottare (ai sensi dell'art. 19, comma 3, L. n. 241 del 1990):

- una proposta motivata di provvedimento di **divieto di prosecuzione** dell'attività intrapresa e di rimozione degli effetti dannosi;
- una richiesta motivata di **conformazione dell'attività intrapresa e dei suoi effetti alla normativa vigente**, con l'indicazione delle misure necessarie e del termine non inferiore a 30 giorni entro cui adottarle;
- una proposta di **atto motivato di sospensione dell'attività**, con richiesta di conformazione (qualora possibile), nei casi di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale.

Qualora il SUAP abbia ricevuto dalla/e amministrazione/i interessata/e le proposte di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi, di conformazione o di sospensione dell'attività intrapresa, entro 5 giorni dal loro ricevimento, e quindi entro 60 giorni (SCIA produttiva) o 30 giorni (SCIA edilizia) dalla presentazione della segnalazione, adotta i relativi provvedimenti.

b) SCIA condizionata

Quando l'attività oggetto di SCIA è condizionata all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, o all'esecuzione di verifiche preventive, l'interessato presenta la relativa istanza al SUAP che rilascia la ricevuta ai sensi dell'art. 18-bis della L. n. 241 del 1990 e, se la documentazione risulta formalmente completa, indice la Conferenza di Servizi (di seguito CdS) ai sensi degli artt. 14 e ss. entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla presentazione della SCIA. In attesa del rilascio degli atti di assenso presupposti alla SCIA, l'efficacia della stessa resta sospesa. Scaduti i termini previsti per le determinazioni motivate da parte delle amministrazioni competenti in Conferenza, entro 5 giorni il SUAP adotta la determinazione motivata di conclusione dei lavori della conferenza, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso comunque denominati preliminari alla SCIA.



2.2 SCIA 2

Il D.lgs. n. 222 del 25 novembre 2016 (c.d. SCIA 2) completa il lavoro di semplificazione avviato con il D.lgs. n. 126 del 30 giugno 2016, individuando i procedimenti oggetto di autorizzazione, SCIA, silenzio assenso e comunicazione e definendo i regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti ai sensi dell'art. 5 della L. n.124 del 2015 (Tabella A del D.lgs. n.222 del 2016).

In particolare, il D.lgs. n. 222 del 2016:

- elenca la ricognizione delle attività nei settori del commercio e attività assimilabili, dell'edilizia e dell'ambiente nella Tabella A, che forma parte integrante del Decreto;

- indica per ciascun procedimento/attività della Tabella A il regime amministrativo applicabile e descrive la concentrazione dei regimi amministrativi applicabile e valevole su tutto il territorio nazionale.

Le amministrazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ricondurre le attività non espressamente elencate nella Tabella A, anche in ragione delle loro specificità territoriali, a quelle corrispondenti ed al relativo regime, pubblicandole sul proprio sito istituzionale.

L'aggiornamento della Tabella A è effettuato con decreto ministeriale, previa intesa con la Conferenza unificata, che reca le modifiche conseguenti alle disposizioni successivamente approvate.

Il D.lgs. n. 222 del 2016 prevede, inoltre che:

- le amministrazioni precedenti devono **rendere gratuitamente agli interessati la consulenza funzionale all'istruttoria** relativa alle attività elencate nella Tabella A, fatto salvo il pagamento dei soli diritti di segreteria previsti dalla legge;
- in tutte le attività elencate nella tabella A allegata al D.lgs. n. 222 del 2016, i Comuni possono, con deliberazioni adottate d'intesa con la Regione, sentito il competente Soprintendente dei beni e delle attività culturali e del turismo, **delimitare zone o aree urbane aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico** in cui è vietato o subordinato ad autorizzazione esplicita l'esercizio di una o più attività di cui al predetto Decreto, in quanto incompatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. Copia di tali determinazioni è trasmessa a cura del Comune alla competente Soprintendenza dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché al Ministero dello sviluppo economico per il tramite della Regione (art. 1, comma 4).

2.3 Le procedure di controllo sulle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività

In termini generali, la disciplina dei controlli deve essere improntata a criteri di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, anche in considerazione della limitatezza delle risorse organizzative a disposizione delle pubbliche amministrazioni. Il legislatore è, poi, intervenuto sul tema dei controlli con l'art. 14, comma 5, del D.L. n. 5 del 9 febbraio 2012, (convertito con modificazioni in L. n. 35 del 4 aprile 2012,), evidenziando che **Regioni ed Enti locali, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, conformano le attività di controllo di loro competenza ai principi di semplificazione e riduzione di oneri per le imprese**, così come previsto anche dall'art. 25 del D.L. n. 112 25 giugno 2008. Inoltre, con intesa in sede di Conferenza unificata, il 24 gennaio 2013 sono state adottate apposite "Linee guida nazionali in materia di controlli per le imprese", in cui sono sanciti i principi generali che sottostanno allo svolgimento delle attività di controllo sulle imprese.

Tipologie di controllo

A seguito della presentazione di una SCIA all'amministrazione competente, si svolgono diverse tipologie di controllo, che possono essere suddivise in controlli di tipo **documentale** e controlli **in loco**.

L'attività di **controllo di tipo documentale** a sua volta consta di 2 tipologie di verifiche:

- **di tipo formale**, che ha ad oggetto la mera verifica della completezza e regolarità formale della SCIA e dei suoi allegati e viene svolta immediatamente dopo la presentazione della segnalazione;
- **di merito**, che attiene alla verifica della conformità dell'intervento alla normativa vigente sulla base della documentazione ricevuta e all'accertamento della veridicità delle autocertificazioni presentate dall'interessato e, ai sensi dell'art. 19 comma 3 della L. n. 241 del 1990, si svolge nel termine di 60 giorni dal ricevimento della SCIA (ridotti a 30 giorni in caso di SCIA in materia edilizia).

Alle fasi di verifica documentale può accompagnarsi un controllo mediante ispezione, volto ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese e l'effettiva corrispondenza dell'attività o dell'intervento a quanto indicato nella SCIA (controllo in loco).

Il controllo di tipo formale

L'art 18-bis della L. n. 241 del 1990 dispone che "dell'avvenuta presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni è rilasciata immediatamente, anche in via telematica, una ricevuta, che attesta l'avvenuta presentazione dell'istanza (o della segnalazione)". Il necessario rilascio "immediato" della ricevuta non esime l'amministrazione dal dovere di compiere una rapida e tempestiva verifica formale della documentazione ricevuta. Tale verifica è espressamente prevista in ambito SUAP dall'art. 5, comma 4 del D.P.R. n. 160 del 2010, in base al quale la ricevuta, conformemente a quanto previsto dalla norma, viene rilasciata automaticamente dai sistemi informatici degli sportelli unici, sia quando si utilizza un portale dedicato, sia quando si utilizza la PEC. Nella seconda ipotesi, per l'avvio dell'attività è peraltro sufficiente l'avviso di avvenuta consegna da parte del gestore della PEC.

Il controllo formale consiste in una **verifica di completezza della SCIA e del sussistere dei requisiti essenziali**, come di seguito precisato analiticamente. La fase di verifica formale non implica invece alcun controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese o sulla conformità dell'intervento alle norme vigenti.

La disciplina normativa non stabilisce termini massimi entro i quali compiere la verifica formale. Tuttavia, poiché la ricevuta deve essere trasmessa "immediatamente", **tale verifica va compiuta con la massima tempestività**.

Il controllo formale è pertanto una **fase obbligatoria**, che deve essere espletata per la totalità delle SCIA ricevute. Da questo può derivare, a seconda dell'esito: a) l'avvio delle verifiche di merito; b) la richiesta di regolarizzazione della documentazione; c) la dichiarazione di irricevibilità della segnalazione.

In caso di **esito favorevole** della verifica formale, l'amministrazione ricevente dà avvio alle verifiche di merito, trasmettendo la SCIA alle amministrazioni competenti, se diverse.

Nel caso in cui durante la verifica formale si riscontrino omissioni o carenze sanabili, l'ufficio ricevente può invitare l'interessato ad effettuare la regolarizzazione della SCIA entro un congruo termine. Tale termine, da un lato viene individuato tenendo conto della complessità delle correzioni e integrazioni da apportare, dall'altro deve essere il più breve possibile in considerazione del fatto che (nelle more della regolarizzazione) la SCIA resta efficace e produce i suoi effetti, senza poter essere sottoposta a un'adeguata verifica di merito. Nel silenzio della norma, tenuto conto del principio di non aggravamento del procedimento, si può ritenere che la regolarizzazione della SCIA, nei casi di omissioni o vizi sanabili, vada compiuta nel più breve tempo possibile. Occorre, tuttavia, sottolineare che la norma non prevede come obbligatoria la fase della regolarizzazione formale delle SCIA; pertanto esistono fra le Amministrazioni difformità interpretative e applicative: alcune ritengono che, prima di dichiarare l'irricevibilità della SCIA che risulti carente dal punto di vista formale, occorra sempre dare la possibilità al privato di provvedere alla correzione e integrazione della documentazione rimandandola eventualmente al controllo di merito, mentre altre procedono direttamente a dichiarare la SCIA irricevibile e priva di efficacia.

Una volta compiuta l'eventuale regolarizzazione, l'ufficio ricevente provvede immediatamente, nel caso di procedimento unico, alla trasmissione agli uffici competenti per le verifiche di merito.

L'ufficio ricevente dichiara l'irricevibilità della pratica:

- in caso di **omissioni o carenze formali** ritenute non sanabili
- in caso di **decorso infruttuoso del termine** assegnato per la regolarizzazione.

Tale dichiarazione va analiticamente motivata, indicando anche le correzioni ed integrazioni necessarie per la presentazione di una nuova segnalazione e dichiarando la conseguente inefficacia della SCIA, con effetto sin dalla data di trasmissione della stessa.

Tra gli esempi di omissioni o carenze formali ritenute non sanabili, alcune amministrazioni includono l'assenza di elementi necessari per la verifica della conformità alle norme dell'iniziativa oggetto della SCIA e per l'individuazione dell'ufficio competente a ricevere la pratica; la mancanza della firma nelle dichiarazioni, relazioni ed elaborati tecnici; la mancanza della procura speciale, ove necessaria. Sarebbe auspicabile un intervento del legislatore volto ad indicare quali omissioni o carenze possono vanno ritenute formali e tra queste quali sono suscettibili di essere sanate, non esistendo al riguardo una omogeneità di interpretazioni.

L'inefficacia della SCIA sin dalla data di trasmissione può inoltre essere connessa a:

- **Improcedibilità**, quando vi è una ragione ostativa causata dall'omissione di un'attività esterna o di un'azione obbligatoria propedeutica richiesta dalla legge. Ad esempio, è da dichiarare improcedibile la SCIA nei casi in cui si sia proceduto alla verifica di assoggettabilità cui all'art. 19 del D.lgs. n.

152/2006 e l'ente competente a tale verifica non abbia ancora valutato se non assoggettare alla VIA i relativi progetti.

- **Inammissibilità**, in caso di carenza di interesse ad agire o di qualificazione giuridica in capo all'istante. Ad esempio, è inammissibile la SCIA edilizia presentata da un soggetto che non abbia alcun titolo di disponibilità dell'immobile sul quale intende intervenire.

I casi di improcedibilità ed inammissibilità rientrano nella sfera della verifica formale quando appaiono palesi e immediatamente evincibili dalla documentazione presentata. In tal caso, l'ufficio ricevente dichiara la segnalazione improcedibile o inammissibile, così come l'inefficacia della SCIA con effetto sin dalla data di trasmissione della stessa.

Quando l'improcedibilità o inammissibilità della SCIA emergono a seguito delle verifiche di merito, si procede invece come indicato al paragrafo successivo.

Il controllo di merito

Ricevuta la documentazione, l'amministrazione competente effettua le verifiche sulla conformità dell'intervento alla normativa vigente, concludendole entro i termini previsti dall'art. 19 della L. n. 241/1990, oppure almeno cinque giorni prima della scadenza di tali termini, in caso di controlli effettuati da uffici diversi da quello precedente che ha ricevuto la SCIA.

In questa fase, i soggetti coinvolti effettuano un controllo di merito verificando che **l'intervento o l'attività sia conforme ai presupposti di legge o di regolamento richiesti dalla normativa vigente sulla base di quanto dichiarato**; effettuano poi un controllo di merito sulla documentazione, al fine di accertare la veridicità delle autocertificazioni presentate.

Tali controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà vanno effettuati "anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi", come previsto dall'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Dunque, salvo specifiche disposizioni normative, le verifiche di merito sulla veridicità di quanto certificato non devono essere effettuate necessariamente per ciascuna segnalazione, potendo essere svolte "a campione", quando le risorse disponibili non consentano di eseguire un controllo sistematico (che però sarebbe sempre auspicabile).

Qualora le amministrazioni non procedano al controllo sistematico, occorre evitare che siano previste a priori tipologie di pratiche da non sottoporre a controllo. L'attività di controllo, infatti, va programmata in modo differenziato in base al *"tipo di rischio connesso a una determinata attività e alla valutazione della probabilità che si verifichi un danno all'interesse pubblico tutelato e il relativo impatto"*, secondo le linee guida del 2013.

Al fine di programmare le attività di controllo è quindi necessario richiamare l'attenzione sulle variabili essenziali dell'“evento rischioso”:

1. **indice di criticità degli interventi/attività** prospettati tramite la SCIA (es.: **SCIA amministrativa** per inizio di attività produttiva che comporta diluizione di sostanze tossiche; **SCIA edilizia** per ristrutturazione con ampliamento di volumetria, etc...);
2. **grado di incidenza degli interventi/attività prospettati sui beni giuridici tutelati** dalla normativa settoriale (es.: impatto sulla quiete pubblica tramite mezzi di diffusione sonora via cavo, piuttosto che attraverso la realizzazione di concerti in pubblico...);
3. **grado di rilevanza**, in termini di interesse pubblico, dei beni giuridici tutelati (es.: quiete pubblica, piuttosto che salute pubblica);
4. **grado di probabilità dell'evento dannoso**, sia in **termini soggettivi** (es.: l'impresa è recidiva in comportamenti non propriamente regolari od attestazioni non propriamente veritiere), sia in **termini oggettivi** (es.: la scia riguarda il progetto di un'attività rischiosa per la quiete pubblica perché intende realizzare somministrazione all'aperto accompagnata da spettacoli in area di centro storico).

In base alla valutazione della combinazione di tali variabili è possibile a monte graduare il rischio in modo da definire una **scala di priorità degli interventi di controllo**, di merito e/o in loco, nell'ambito delle SCIA amministrative e di quelle edilizie.

La percentuale degli interventi programmati di controllo delle SCIA, sia nel merito che in loco, sarà così **direttamente proporzionale all'accertamento di un grado di rischio elevato in base alle suddette variabili.**

Il controllo mediante ispezione

Al controllo documentale può essere affiancato un ulteriore approfondimento, da compiersi mediante ispezione in loco al fine di accertare la veridicità e la corrispondenza dell'intervento alla SCIA presentata. L'ispezione può essere effettuata direttamente dall'ufficio competente per le verifiche, qualora ciò rientri fra i suoi compiti, oppure demandata a organi di vigilanza (es. Polizia Locale) o ad altri soggetti aventi analoghe funzioni.

Fatta salva l'applicabilità di specifiche disposizioni contenute nelle discipline settoriali vigenti, anche per il controllo ispettivo è possibile procedere a una programmazione in base al rischio secondo i suddetti criteri indicati nei casi in cui, in considerazione delle risorse disponibili, non sia possibile procedere a un controllo sistematico.

Come evidenziato dalle menzionate linee guida, al fine di ridurre o eliminare inutili, sproporzionate o non necessarie duplicazioni, gli uffici assicurano il coordinamento nelle attività di controllo “ispettivo”.

Esiti dei controlli

Qualora dalle verifiche non emerga alcuna carenza dei requisiti e presupposti legittimanti, non è dovuta alcuna comunicazione all'interessato da parte dell'ufficio procedente, né a quest'ultimo da parte del singolo ente coinvolto, anche nei casi in cui la normativa settoriale preveda l'espressione di un parere o di un atto di assenso che deve comunque intendersi sostituito dalla SCIA.

Attività conseguenti alle verifiche nella SCIA in ambito SUAP e SUE

Ove una norma settoriale preveda per l'esercizio di attività imprenditoriale la registrazione o l'iscrizione in appositi albi o ruoli da effettuarsi a seguito di mera verifica di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, l'autorità competente comunica gli estremi della registrazione o dell'iscrizione all'interessato per il tramite dello sportello unico, fermo restando il fatto che l'attività può essere avviata sin dalla data di presentazione della SCIA.

Esito delle procedure di controllo

I soggetti competenti per le verifiche che rilevino la carenza dei requisiti e dei presupposti di legge procedono, nei termini per l'effettuazione delle verifiche, secondo quanto di seguito descritto.

Ove sorgano dubbi circa la conformità dell'intervento o si ritengano comunque necessari chiarimenti, in applicazione del più generale principio di partecipazione al procedimento amministrativo, è auspicabile che prima dell'adozione di qualsiasi atto si effettui - nei casi più semplici anche in via informale - un confronto in contraddittorio tra l'ufficio competente per le verifiche e l'interessato. Il responsabile del procedimento può sempre richiedere chiarimenti, convocare l'interessato o i tecnici di sua fiducia, anche avvalendosi - per le SCIA di competenza del SUAP - della riunione di cui all'art. 9 del D.P.R. n. 160/2010.

In caso di **esito negativo delle verifiche**, la trasmissione allo sportello unico di un mero parere comunque configurato non priva di validità ed efficacia la SCIA, essendo necessaria da parte dello sportello unico l'adozione di uno degli atti di cui all'art. 19 comma 3, su proposta motivata di provvedimento da parte delle amministrazioni competenti.

Tale proposta deve esplicitare se sia richiesta l'adozione di un atto prescrittivo contenente la **richiesta di conformazione** o di un **divieto di prosecuzione dell'attività**, tenendo conto che:

- qualora sia possibile conformare l'attività alla normativa vigente, è necessario formulare una richiesta di conformazione affinché l'interessato provveda alle modifiche necessarie o ad acquisire i requisiti mancanti entro un termine fissato dall'amministrazione, comunque non inferiore a 30 giorni; il decorso

infruttuoso del termine assegnato per la conformazione fa decadere la SCIA e l'attività deve essere interrotta senza necessità di adottare ulteriori atti;

- qualora non sia possibile conformare l'attività alla normativa vigente, occorre adottare un divieto di prosecuzione dell'attività con l'ordine di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.

L'adozione del divieto di prosecuzione dell'attività è sempre necessaria qualora, nel corso delle verifiche di merito, si rilevi che l'intervento proposto non è soggetto a SCIA ma necessita invece del rilascio di un provvedimento espresso.

La proposta di provvedimento deve contenere:

- le eventuali modifiche da apportare al progetto o all'attività;
- il termine per la sua conformazione alla normativa vigente;
- la necessità di sospendere l'attività nelle more della conformazione stessa, nell'eventualità in cui vi siano attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'ambiente, del paesaggio, dei beni culturali, della salute, della pubblica sicurezza e della difesa nazionale.

Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale, oppure discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

Resta fermo il fatto che, non essendo sotto tali profili amministrazione competente nelle questioni del "merito" nel caso di SCIA unica, lo sportello unico deve essere posto nelle condizioni di adottare i provvedimenti più idonei ai casi verificatisi. La giustificazione di tali provvedimenti – scaturente dal rilievo delle criticità, dalla valutazione della gravità delle stesse ed individuazione della misura sanzionatoria, principale ed accessoria – non può pertanto che essere fornita dalle amministrazioni competenti allo sportello unico, chiamato poi a emettere uno dei provvedimenti di cui all'art. 19, comma 3, della L. n. 241 del 1990.

Nel caso in cui la proposta di provvedimento sia fondata sulla manifesta inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della pratica, rilevata dalle verifiche di merito, la proposta di provvedimento - indicando espressamente la fattispecie integrata - può essere redatta in forma semplificata, con una motivazione che può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.

Entro i cinque giorni successivi alla ricezione della proposta di provvedimento, lo sportello unico adotta l'atto conseguente, notificandolo all'interessato ed a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento.

Le proposte di provvedimento inviate oltre i termini di cui all'art. 19, comma 3 o 6-bis, della L. n. 241 del 1990, ma comunque entro un massimo di 18 mesi dal decorso dei medesimi termini, così come gli atti emanati dall'ufficio precedente, dovranno anche contenere una motivazione che attesti la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies della L. n. 241 del 1990. In mancanza di un'adeguata indicazione in merito da parte delle amministrazioni competenti, lo sportello unico non è tenuto a procedere. In caso di ritardo rispetto agli

ordinari termini contemplati dai commi 3 e 6-bis, resta ferma la responsabilità delle amministrazioni competenti per le verifiche anche in relazione ad ogni eventuale indennizzo o risarcimento.

Il termine di 18 mesi massimi non si applica nel caso in cui siano accertate false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato (art. 21-nonies, comma 2-bis).

Fatti salvi i casi di errore od omissione materiale suscettibili di correzione o di integrazione, o di errori dovuti a un'errata interpretazione delle norme vigenti, quando un'amministrazione accerti la falsità delle dichiarazioni presentate nel corso del procedimento unico, oltre a trasmettere allo sportello unico la proposta di provvedimento che disponga la decadenza dei benefici ottenuti, secondo la procedura sopra descritta, trasmette direttamente la notizia di reato alla Procura della Repubblica e, nel caso di falsità delle dichiarazioni o asseverazioni rese dal tecnico abilitato, al rispettivo Ordine o Collegio professionale.

3. Casi di applicazione della normativa

In questa sezione proponiamo una serie di "risposte" o "soluzioni" a una serie di **quesiti e criticità che derivano dall'applicazione pratica della normativa in ambito SCIA** da parte delle Amministrazioni che hanno partecipato alla Fase II del progetto ReformAttiva. Le risposte ai casi d'uso rappresentano l'espressione di ciò che si considera l'interpretazione più coerente allo spirito della normativa elaborata dal gruppo di esperti coinvolti.

In caso di SCIA condizionata qual è la modalità corretta con cui le Amministrazioni coinvolte nella Conferenza di Servizi devono formulare le proprie determinazioni?

Le determinazioni dei soggetti coinvolti nella CdS si riferiscono alle sole verifiche di competenza diretta della singola Amministrazione coinvolta. Tali determinazioni devono:

- essere congruamente motivate;
- essere formulate esplicitamente in termini di assenso o dissenso;
- in caso di dissenso, devono precisare se lo stesso è fondato sull'assoluta incompatibilità dell'intervento, oppure indicare le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso;
- in caso di assenso o di superamento del dissenso, essere espresse in modo chiaro ed analitico, specificando se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale, oppure discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

In caso di SCIA condizionata è necessario allegare o meno i singoli titoli autorizzativi acquisiti?

Se si è fatto ricorso alla CdS per acquisire gli atti di consenso che condizionano la SCIA, la determinazione conclusiva sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle Amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati (art. 14-ter, comma 4 della L. n. 241 del 1990). Non è quindi necessario che alla determinazione siano allegati i singoli titoli abilitativi di competenza delle Amministrazioni partecipanti, purché le rispettive prescrizioni siano chiaramente indicate all'interno della determinazione conclusiva.

In caso di SCIA condizionata con CdS asincrona come avviene il coordinamento dei termini di efficacia dei procedimenti attivati?

In base all' art. 14-quater, comma 4 della L. n. 241 del 1990 *"I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza"*. Ciascun atto di assenso acquisito nell'ambito della CdS mantiene i termini di validità previsti dalla normativa di settore, con la decorrenza sopra indicata.

Se al termine della conferenza è stata adottata una determinazione conclusiva negativa, nessun titolo abilitativo può ritenersi acquisito, anche qualora un'Amministrazione si sia espressa favorevolmente in conferenza di servizi. La determinazione negativa conclusiva produce gli effetti della comunicazione di cui all'art. 10-bis della L. 241/90.

All'atto pratico, è opportuno che la determinazione di conclusiva positiva della conferenza di servizi indichi espressamente tutti gli atti di assenso sostituiti dalla determinazione stessa.

Come si applica correttamente la normativa in caso di SCIA condizionata all'acquisizione del certificato di prevenzione incendi per lo svolgimento di un'attività?

Occorre premettere che il nuovo Regolamento sulle procedure di verifica antincendio, approvato con D.P.R. n. 151 del 2011, ha introdotto l'istituto della SCIA in luogo dell'ex istanza per rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) che precedentemente condizionava l'inizio dell'attività soggette ai controlli antincendio. Il parere sul progetto, previsto dall'art. 3 del citato Decreto, è invece ancora previsto per le sole attività ed i progetti delle categorie B e C.

Il nuovo Regolamento individua infatti tre categorie di attività in base al diverso livello di complessità del progetto e/o di rischio antincendio:

- **Categoria A:** attività dotate di 'regola tecnica' di riferimento e contraddistinte da un limitato livello di complessità, legato alla consistenza dell'attività, all'affollamento ed ai quantitativi di materiale presente;
- **Categoria B:** attività presenti in A, quanto a tipologia, ma caratterizzate da un maggiore livello di complessità, nonché le attività sprovviste di una specifica regolamentazione tecnica di riferimento, ma comunque con un livello di complessità inferiore al parametro assunto per la categoria 'superiore';
- **Categoria C:** attività con alto livello di complessità, indipendentemente dalla presenza o meno della 'regola tecnica'.

In conseguenza delle sopracitate novità, è oggi prevista una duplice procedura per l'inizio delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, rispettivamente per le attività/progetti delle categorie B e C dell'Allegato I, e per quelle della categoria A.

Infatti, mentre per le attività/i progetti delle categorie B e C dell'Allegato I al D.P.R. n. 151 del 2011 l'interessato deve seguire una "doppia fase", ossia acquisire preventivamente il parere favorevole sul progetto ai sensi dell'art. 3 e successivamente – prima dell'effettivo inizio dell'attività – presentare la SCIA sostitutiva dell'istanza di CPI, certificativa della conformità al progetto approvato e produttiva di effetti autorizzativi, per le attività/i progetti di categoria A è prevista direttamente la presentazione della SCIA con effetti certificativi della conformità antincendio.

Occorre aggiungere che, per le sole attività/progetti della categoria C dell'Allegato I, connotate da una più elevata complessità e rischio di incendio, l'art. 4 del D.P.R. n. 151 del 2011 prevede che il Comando dei Vigili del Fuoco effettui sempre – fatta salva l'immediata esecutività della SCIA sostitutiva dell'ex istanza per rilascio del C.P.I. – una visita tecnica di controllo entro 60 giorni, dalla SCIA medesima, volta ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciando, in caso di esito positivo del sopralluogo, il certificato di prevenzione incendi nei successivi 15 giorni.

Tale certificato non è però più oggi il provvedimento conclusivo di un procedimento amministrativo, costituendo invece il risultato di un controllo effettuato; non ha un'efficacia limitata nel tempo ed assume la valenza di "attestato del rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e della sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio".

Nel caso delle attività/progetti di categoria A e B, invece, la SCIA sostitutiva dell'ex istanza di rilascio del C.P.I., oltre ad essere immediatamente efficace, non è seguita da alcun rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi e le visite tecniche di sopralluogo ad opera del Comando dei Vigili del Fuoco sono disposte soltanto con metodo "a campione", oppure in base a programmi settoriali, per categorie di attività o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate.

Per concludere questa Premessa generale concernente la nuova normativa di cui al D.P.R. n. 151 del 2011 relativa alle verifiche di conformità antincendio, occorre anche ricordare che l'art. 8 del suddetto Regolamento prevede che gli enti ed i privati responsabili delle attività comprese nelle categorie B e C dell'Allegato I possono richiedere al Comando dei Vigili del Fuoco territorialmente competente l'esame preliminare della fattibilità di progetti di particolare complessità, ai fini del rilascio di un nulla osta di fattibilità.

Come si applica correttamente la normativa in caso di SCIA condizionata per l'attivazione di palestre, subordinata alla presentazione della SCIA di prevenzione incendi?

L'apertura di una palestra è soggetta al controllo di prevenzione incendi, ricorrendo tre distinte fattispecie:

- a) la palestra ha una superficie lorda al chiuso superiore a 200 mq. ed una capienza fino alle 100 persone: attività di categoria A ai sensi dell'Allegato I al D.P.R. n. 151 del 2011;
- b) la palestra ha una capienza superiore alle 100 persone e fino a 200: attività di categoria B;
- c) la palestra ha una capienza superiore alle 200 persone: attività di categoria C.

Nei casi citati sopra alle lett. b) e c) il procedimento di verifica antincendio si compone di due fasi, tra loro consecutive:

1. il progetto antincendio della palestra è soggetto a richiesta di parere dei Vigili del Fuoco;
2. ottenuto il parere positivo dei Vigili del Fuoco, prima dell'inizio attività occorre presentare ai Vigili del Fuoco la SCIA antincendio ex art. 4 D.P.R. 151/2011 sostitutiva della precedente istanza di rilascio di CPI con effetti immediatamente esecutivi.

Inoltre, se la capienza della palestra è superiore alle 200 persone, essendo la pratica antincendio classificata di categoria "C", si avrà anche il rilascio del CPI da parte del Comando dei Vigili del Fuoco.

Pertanto, nei suddetti casi di cui alle lett. b) e c), laddove l'interessato non disponga già del parere di conformità antincendio della palestra, la SCIA di inizio attività al SUAP resterà condizionata al doppio iter antincendio (parere VVF + SCIA di conformità antincendio).

Nel caso invece dell'apertura di una palestra con superficie al chiuso superiore ai 200 mq., ma con capienza non superiore alle 100 persone, la SCIA al SUAP e l'unità SCIA antincendio costituiscono una fattispecie di SCIA "unica".

Come si applica correttamente la normativa in caso di SCIA condizionata per l'attivazione di una struttura ricettiva con capienza superiore a 25 posti letto, nell'ambito della quale dovranno essere acquisiti in merito i pareri degli Enti?

Ai sensi dell'elenco Allegato I al D.P.R. 151 del 2011, a fini antincendio si distinguono tre casistiche in merito alla struttura ricettiva che si intende aprire:

- a) Se la struttura ricettiva ha capienza superiore a 25 posti letto e fino a 50: rientra nella categoria “A”, ossia non formerà oggetto di istanza per parere di esame progetto, bensì solo di SCIA antincendio immediatamente esecutiva. In tal caso, quindi, poiché per gli aspetti di competenza delle altre amministrazioni relativi all’apertura della struttura ricettiva si tratta di sole pratiche di SCIA, si configura una fattispecie di SCIA “unica” al SUAP ai sensi del 2° comma dell’art. 19-bis L. 241 del 1990;
- b) Se la struttura ricettiva ha invece una capienza superiore a 50 e fino a 100 posti letto: rientra nella categoria “B” ed occorre la preventiva acquisizione del parere dei Vigili del Fuoco, nonché la conseguente SCIA “sostitutiva” del CPI. Quindi in tal caso si rientra nella fattispecie di SCIA al SUAP “condizionata” al doppio iter antincendio, ai sensi del 3° comma dell’art. 19-bis L. 241 del 1990;
- c) Se la struttura ricettiva ha una capienza superiore a 100 posti letto: rientra nella categoria “C” dell’Allegato I al D.P.R. n. 151 del 2011 ed occorre la preventiva acquisizione del parere dei Vigili del Fuoco, nonché la conseguente SCIA “sostitutiva” del CPI, immediatamente esecutiva ma con rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi. Anche in tal caso si rientra quindi nella fattispecie della SCIA al SUAP “condizionata al doppio iter antincendio.

Nel caso di regolarizzazione della SCIA, è possibile applicare l’articolo 3, comma 3, del D.P.R. 300/92 che dispone che il termine per le verifiche decorre dalla data di completamento/regolarizzazione: questo non comporta un allungamento dei tempi?

Tenuto conto che la SCIA è efficace se completa dal punto di vista formale, tale requisito (nel caso di SCIA incompleta in cui si possa procedere ad una regolarizzazione) si perfeziona solo nel momento in cui l’azienda ha completato la documentazione.

Al fine di garantire al SUAP ed agli Enti coinvolti nel procedimento dal SUAP, il termine riconosciuto dalla normativa per effettuare le verifiche³, la data di decorrenza delle verifiche, in tal caso, deve essere ragionevolmente calcolata dalla data di avvenuta regolarizzazione della pratica.

Quali sono le verifiche da prevedere relativamente alle Segnalazioni di Inizio Attività (con esclusione di quelle edilizie)?

Le verifiche concernono la sussistenza dei:

- presupposti di fatto posti dalla normativa a base del legittimo esercizio dell’attività (es. Verifica del rispetto delle soglie acustiche di zona, verifica del rispetto delle norme igieniche, della destinazione d’uso dei locali);

³ Anche alla luce di quanto disposto dall’art. 3, comma 3, del D.P.R. 300/92.

- “requisiti” soggettivi, ossia requisiti morali, requisiti professionali, condizione di assolvimento dei debiti verso la P.A. (es. in caso di SCIA per subingresso nelle Autorizzazioni per commercio ambulante con posteggio).

La verifica “documentale” di tali presupposti e requisiti consistente nel controllo della completezza e regolarità di quanto autocertificato forma oggetto dell’ordinaria attività istruttoria degli uffici da espletare entro i 60 gg. Per orientare i predetti controlli sulle SCIA, ulteriori rispetto alle verifiche “documentali”, occorre che il Comune si doti di parametri oggettivi per predeterminare il “fattore di rischio” connesso alle SCIA, anche sulla scorta delle Linee guida adottate a tal riguardo dalla Conferenza Unificata del 24/01/2013.

Come si applica correttamente la normativa per effettuare le verifiche di eventuali SCIA in presenza di CdS per rilascio pareri e nulla osta di Enti diversi (es. SCIA per AUsl e richiesta pareri VV.F. e Soprintendenza)?

In caso di:

- **SCIA Condizionata**, per cui sia stata indetta/convocata Conferenza dei Servizi per altri atti di consenso necessari, le verifiche sulla stessa si svolgono immediatamente e nei consueti termini, prescindendo dallo svolgimento della Conferenza (60 gg. per le SCIA amministrative, 30 gg. per le SCIA edilizie ex art. 22 D.P.R. 380/2001);
- **SCIA alternative**, al permesso di costruire ex art. 23 T.U.E., invece, i 30 gg. assegnati per istruire “ex ante” la SCIA decorrono solo dal momento della comunicazione dell’avvenuta acquisizione in Conferenza degli altri atti di consenso, diventando quindi quella SCIA efficace solo una volta che sia decorso il mese ulteriore;
- **Altri casi di SCIA**, SCIA amministrativa e SCIA ex art. 22 TUE: diventa produttiva di immediati effetti esecutivi non appena lo Sportello comunica all’interessato l’acquisizione in Conferenza degli altri atti di consenso necessari (es. SCIA per inizio attività di produzione di generi alimentari destinati ad una alimentazione particolare, condizionata all’ottenimento dell’autorizzazione regionale ai sensi del Reg. CE 852/2004 e magari del parere VVF).

Nel caso di SCIA edilizia unita ad una SCIA sanitaria, quali sono i termini da adottare? È possibile avviare l’intervento edilizio prima dello scadere del termine per le verifiche igienico-sanitarie?

Entrambe le SCIA hanno efficacia pressoché immediata, anche se:

- per la SCIA edilizia l’efficacia decorre dalla “comunicazione di regolare deposito” rilasciata dal SUAP o comunque una volta che sia decorso il termine di 5 gg lavorativi dalla protocollazione, in assenza di comunicazioni negative del SUAP. Tuttavia, i termini per il controllo ex post della SCIA edilizia sono di 30 gg decorrenti dal conseguimento dell’efficacia;
- per il controllo della SCIA sanitaria sono previsti 60 gg decorrenti dal conseguimento dell’efficacia.

Quindi, va trasmessa una comunicazione di avvio procedimento all’interessato per renderlo edotto delle diverse tempistiche del controllo edilizio e di quello sanitario afferenti alla SCIA unica in oggetto. L’interessato potrà iniziare le opere edili anche immediatamente al conseguimento dell’efficacia della SCIA edilizia e prima

dello scadere del termine assegnato per i controlli dell'ASL, fatto salvo che - in special modo laddove gli aspetti igienico-sanitari concernano valutazioni tecnico discrezionali - potrà accadere che le opere già realizzate vadano rimosse qualora l'Azienda sanitaria esprima successivamente una valutazione negativa degli aspetti igienico sanitari.

4. Fonti principali

- [Legge n. 241 del 7 agosto 1990](#)
- [Legge n. 120 del 11 settembre 2020, di conversione del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020](#)
- [D.lgs. 30 giugno 2016, n. 127](#)
- [D.lgs. 25 novembre 2016, n. 222](#)
- [D.lgs. 30 giugno 2016, n. 126](#)
- [Linee Guida in materia di controlli](#)
- [D.P.R. n. 445/2000](#)
- [D.P.R. n. 160/2010](#)
- [D.P.R. n. 151/2011](#)
- [D.P.R. n. 380/2001](#)

- *Fine del documento* -